



Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

Area Amministrativa
UFFICIO

Determinazione del **10-07-2020**

N° Generale: **111**

N° Settoriale: 23

OGGETTO: CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 65 L.448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PROT.3806/2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli articoli 65 e 66 della Legge 448/1998, ed il D.M. n. 306 del 15/07/1999 che definisce i criteri per l'erogazione, da parte dei Comuni, dell'assegno di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori. Un assegno, concesso dal comune ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori con patrimoni e redditi limitati.

PRECISATO che per godere del predetto assegno è necessario possedere i seguenti requisiti:

- Essere cittadini italiani o comunitari residenti in Italia
- Il nucleo familiare deve comprendere almeno un genitore e tre figli minori di anni 18. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica.
- È necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell'assegno. L'importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

EVIDENZIATO che l'assegno in oggetto è concesso dal Comune ed è pagato dall'INPS, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.

RILEVATO che

- è stata presentata n.1 richiesta per beneficio relativo l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori a valere sull'anno 2020;
- per tale richiesta sono stati compiutamente sviluppati, dall'ufficio servizi sociali, i relativi adempimenti istruttori;
- che in relazione al soggetto con il seguente numero di prot. 3806/2 è possibile prevedere la corresponsione dell'assegno per il nucleo con tre figli a fronte della sussistenza, in capo allo stesso richiedente, delle condizioni previste dalla citata normativa;

PRESO ATTO che la domanda è stata presentata, tramite CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) convenzionati e che è stato determinati il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

ATTESO che le informazioni relative alla prestazione economica sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto trattasi di dati sensibili, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni

VISTI

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 65);
- Legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 50);
- Legge 23 dicembre 2000, n.388 (art. 80);
- Decreto 21 dicembre 2000, n.452, in attuazione della Legge 22 dicembre 1999, n.488 (art. 49) e della Legge 23 dicembre 1998, n.448 (art. 65 e 66);
- Decreto 25 maggio 2001, n.337, recante modifiche al Decreto del Ministero per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori;
- Decreto 18 gennaio 2002, n. 34, recante modifiche al Decreto del Ministero per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n.337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.

DETERMINA

1. Di erogare, in favore del beneficiario di seguito indicato, l'assegno per *“nucleo familiare con tre figli minori”*, nella misura qui di seguito indicata:

BENEFICIARI	ENTITA' ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
PROT. 3806/2	€ 1.886.82 (145,14 x 13 mensilità)

2. Di inviare ai CAAF competenti, per il successivo inoltro all'INPS, tutta la documentazione necessaria al fini della liquidazione del beneficio e di provvedere all'emissione degli assegni di cui sopra agli aventi diritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marzia Zuvadelli